

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel
Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

ALLEGATO C

Procedura per lo svolgimento delle attività di prevenzione e controllo del
conflitto di interessi
ex art.61 Reg.(UE)1046/2018¹–Arachne–

¹ A far data da settembre 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

Sommario

PREMESSA.....	3
SEZIONE I.....	I
1. IL “CONFLITTO DI INTERESSI”: DEFINIZIONE E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.	I
2. QUADRO NORMATIVO.....	I
2.1 Disciplina europea sul conflitto di interessi.....	I
2.2 Disciplina nazionale sul conflitto di interessi.....	2
3. LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE	5
SEZIONE II	5
1. FASE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI.....	5
2. FASE VERIFICHE DI GESTIONE.....	6
3. MODALITA' DI CONTROLLO DEL COI.....	6
4. STRUMENTI DI PREVENZIONE E VERIFICA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: ARACHNE.	7
4.1 La funzione ex ante.....	8
4.2 La Ricerca per “Entità” e per “Relazioni”	12
4.2.1. Dati di ARACHNE	12
4.2.2 Indicatori di Rischio.....	12
4.2.3 Ricerca per “Entità” e per “Relazioni”	13
CONCLUSIONI	16

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

PREMESSA

Il presente documento, predisposto dalla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione (di seguito AdG), ha lo scopo di fornire ai componenti della struttura linee di orientamento e di indirizzo metodologiche, per la verifica dell'assenza del conflitto di interessi nell'ambito delle attività di selezione e controllo delle operazioni relative al PR FSE+2021-2027.

Si tratta di indicazioni ulteriori rispetto alle ordinarie attività di controllo derivanti dal vigente apparato normativo europeo e nazionale in tema di procedure di selezione e di gara.

Nel documento si effettua un inquadramento generale della tematica, a partire dalla definizione di conflitto di interessi e dal quadro normativo in materia (Sezione I), per poi descrivere le procedure in merito alla prevenzione e al controllo del conflitto di interessi (Sezione II).

L'AdG, effettua al momento verifiche sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse rese dai componenti delle commissioni di valutazione **delle operazioni a regia**, utilizzando il sistema ARACHNE e la funzionalità RICERCA PER "ENTITÀ" E PER "RELAZIONI".

Le verifiche saranno estese anche ad altri agenti finanziari (es controllori di I livello), ma solo ad esito dei test che saranno eseguiti diretti a verificare le potenzialità della funzionalità ex ante del sistema ARACHNE, seguendo la procedura riportata nel presente documento.

Il documento è, pertanto, uno strumento di lavoro flessibile e che sarà applicato, per quel che riguarda la funzionalità ex ante, in questa prima fase test, proseguiranno invece le verifiche sui membri delle commissioni di valutazione già consolidate utilizzando il sistema ARACHNE e la funzionalità RICERCA PER "ENTITÀ" E PER "RELAZIONI".

Ad esito dei test sulla nuova funzionalità del sistema ARACHNE, il documento sarà suscettibile di aggiornamenti e integrazioni in corrispondenza dei risultati ottenuti e anche di eventuali adeguamenti normativi e mutamenti del contesto e, ad ogni modo, non intende esaurire tutte le indicazioni possibili o necessarie per assicurare l'esauritiva gestione del conflitto di interessi.

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

SEZIONE I

I. IL "CONFLITTO DI INTERESSI": DEFINIZIONE E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.

La gestione del conflitto di interessi (COI) è espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, il quale impone quindi che le scelte adottate dagli organismi pubblici devono essere compiute nel rispetto della regola dell'equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico.

In particolare, nella Pubblica Amministrazione, la fattispecie del conflitto di interessi si configura quando il funzionario pubblico adotta una decisione nonostante abbia, potenzialmente, degli interessi personali che risultano in contrasto con gli interessi pubblici alla cui cura è preposto.

Il conflitto di interessi si produce quindi, quando l'interesse personale è idoneo, anche solo potenzialmente, ad incidere sulla correttezza e imparzialità delle decisioni assunte e delle attività da svolgere.

L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con quello pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa (quali, ad esempio, soggetti che si candidano alle procedure di selezione per il finanziamento di un progetto in qualità di potenziali Soggetti attuatori ovvero persone giuridiche pubbliche, private e/o persone fisiche che partecipano a gare di appalto).

Occorre specificare che la natura del conflitto di interessi influenza inevitabilmente l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto.

Se per i rapporti di tipo patrimoniali e di parentela, infatti, l'attività di verifica e di riscontro delle dichiarazioni presentate è di facile attuazione, l'accertamento dell'esistenza delle altre forme di rapporti interpersonali sono più complesse da intercettare e richiedono un supplemento di verifiche sulle dichiarazioni rilasciate (o non) dai soggetti interessati².

Le situazioni che comportano conflitti d'interessi possono verificarsi in qualsiasi momento. È di fondamentale importanza prevenirle o gestirle adeguatamente quando si verificano. Tale requisito è fondamentale per sostenere la trasparenza, la reputazione e l'imparzialità del settore pubblico, nonché la credibilità dei principi dello Stato di diritto quale valore fondamentale dell'UE.

Se i conflitti d'interessi non sono prevenuti o gestiti correttamente quando insorgono, essi possono incidere negativamente sul processo decisionale degli organismi pubblici, dare luogo a un uso scorretto del denaro pubblico e causare danni di immagine. Possono anche portare a una perdita di fiducia nella capacità del settore pubblico di operare in modo imparziale e nell'interesse generale della società.

² Gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario (2021/C 121/01) stabiliscono al capitolo 6.3 quanto segue: "Per individuare eventuali dichiarazioni false attraverso verifiche efficaci, tutte le dichiarazioni dovrebbero essere debitamente registrate, conservate dall'autorità e controllate (secondo una metodologia adeguata) avvalendosi di altre fonti di informazione, conformemente al diritto applicabile, al fine di individuare, ad esempio, i collegamenti tra i soggetti coinvolti nella selezione dei progetti e i potenziali beneficiari". E', inoltre, specificato che tutte le dichiarazioni devono essere predisposte in conformità con l'art. 61 R.F.

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro regolamentare e normativo

- Reg. UE 1046/2018 Art. 61 (Conflitto d'interessi): non si adottano azioni da cui possa derivare un conflitto d'interessi con Unione
- Reg. UE 1060/2021
- la Comunicazione 2021/C121/01, recante “Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario”,
- Direttiva n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici.
- L. n. 190 del 2012
- Legge 241/90 art. 6 bis
- D.lgs. 165/2001
- D.lgs. n.33/2013
- Dpr 62/2023
- D.lgs. 39/2013
- D.lgs. n. 50/2016
- Linee Guida ANAC n.15 del 2019
- Dlgs. 36/2023
- Codici di comportamento

2.1 Disciplina europea sul conflitto di interessi

La principale disposizione giuridica in ambito comunitario sul conflitto d'interessi è l'art. 61 del Regolamento Finanziario Reg. (UE) 2024/2509.

La norma individua, al comma 1, i soggetti che devono astenersi dall'agire in presenza di un conflitto fra i propri interessi e quelli dell'UE; in particolare, si fa riferimento a: “*Gli agenti finanziari ai sensi del capo 4 del presente titolo e le altre persone, comprese le autorità nazionali a tutti i livelli, che partecipano all'esecuzione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all'audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione*”.

Lo stesso articolo, al comma 3, riporta la definizione di conflitto d'interessi: “...*esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona*” che partecipa all'esecuzione del bilancio “*è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interessi economici o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto*”.

Più recentemente, la Commissione Europea, con la Comunicazione 2021/C121/01, recante “Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario”, nel fornire orientamenti tecnici sull'interpretazione ed applicazione delle disposizioni del citato Regolamento Finanziario, specifica che “*un conflitto d'interessi può sorgere anche se la persona non trae un beneficio effettivo dalla situazione, in quanto è sufficiente che le circostanze compromettano l'esercizio obiettivo e imparziale delle sue funzioni. Tali circostanze devono tuttavia avere un determinato legame identificabile e individuale con aspetti concreti della condotta, del comportamento o dei rapporti della persona o avere un impatto su tali aspetti*”.

La Commissione, con tale documento, ha inteso circoscrivere l'ambito di applicazione del conflitto di interessi, definendo – in primo luogo – quali sono i legami familiari che possono influenzare l'imparzialità del soggetto agente.

Pur riconoscendo che non sono universalmente riconosciuti, né definiti nella legislazione dell'UE, si ritiene che in tale concetto di “familiari” dovrebbero essere ricompresi almeno il coniuge (compreso il *partner* con cui la persona ha un'unione di fatto (non registrata), figli e genitori, (bis)nonni e (pro)nipoti, fratelli, fratellastri, sorelle e sorellastre (anche di famiglie miste), zii e zie, nipoti, cugini di primo grado, suoceri, generi e nuore, cognati, patrigni, matrigne e figliastri

Analogamente, l'affinità nazionale, l'affinità politica, i motivi affettivi o altri motivi elencati all'articolo 61, paragrafo 3, RF 2024 sono fattori che potrebbero compromettere l'imparzialità e l'obiettività di una persona che partecipa all'esecuzione del bilancio. In pratica, per evitare che ciò accada, le persone che partecipano all'esecuzione del bilancio dovrebbero evitare qualsiasi coinvolgimento, influenza o pressione che possa incidere sulla loro imparzialità e obiettività (o sulla percezione della loro imparzialità o obiettività) nell'esercizio delle loro attività professionali. Ciò potrebbe derivare - in particolare - da amicizie o inimicizie, rapporti familiari, affiliazioni a partiti, associazioni o convinzioni religiose. Le persone che partecipano all'esecuzione del bilancio dovrebbero basare le proprie attività e il proprio giudizio professionale solo su criteri giuridici e oggettivi e su prove sufficienti e adeguate.

L'inclusione, infine, di un riferimento a «qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto», secondo la Commissione, estende l'ambito di applicazione della previsione normativa. Gli interessi diretti e indiretti possono comprendere, invero, anche doni o ospitalità, interessi non economici o derivare dal coinvolgimento in organizzazioni non governative o politiche (anche se non remunerato) e da doveri di lealtà contrastanti verso soggetti o entità diversi nei confronti dei quali la persona in questione è soggetta ad obblighi.

Un ulteriore atto normativo che disciplina, a livello europeo, il conflitto di interessi è rappresentato dalla Direttiva n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

Anche in questo ambito, il Legislatore europeo sottolinea la rilevanza dell'attività di prevenzione delle distorsioni derivanti dai conflitti di interesse, per la quale le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avvalersi di tutti i possibili mezzi a loro disposizione ai sensi del diritto nazionale.

In particolare, il Legislatore suggerisce che, tra questi, potrebbero rientrare le procedure per individuare, prevenire e porre rimedio a conflitti di interesse (cfr. Considerando n.16).

La stessa Direttiva, inoltre, all'art. 24, comma 2, fornisce una definizione del concetto di conflitto di interessi, secondo la quale, esso, *“copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto”*.

Infine, sempre in tema di appalti pubblici, è possibile far riferimento anche alle seguenti raccomandazione/indicazioni elaborate da vari attori europei:

- *“Individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d'appalto nel quadro delle azioni strutturali. Guida pratica per i dirigenti”*, documento del 2013 elaborato da un gruppo di esperti degli Stati Membri con il coordinamento dell'OLAF, dove vengono riportate una serie di raccomandazioni in materia di conflitti di interessi nelle procedure d'appalto finanziate con i fondi UE, con la finalità di fornire una guida pratica per la prevenzione, l'individuazione, la gestione e la sanzione dei conflitti di interessi; in particolare, si raccomanda alle Autorità di Gestione di esigere dalle amministrazioni aggiudicatrici l'introduzione di una procedura riguardante la presentazione di dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi da parte di ogni persona coinvolta in una qualsiasi fase di una procedura d'appalto (preparazione, elaborazione, attuazione o chiusura)⁷;
- *“Orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti su come evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei”*, documento elaborato nel 2018 dalla Commissione Europea, con indicazioni circa le migliori prassi da attuare per prevenire le situazioni di conflitti di interessi negli appalti pubblici. Tra le misure raccomandate alle amministrazioni aggiudicatrici, oltre all'adozione di codici di condotta e all'attività di formazione dei dipendenti pubblici, viene ribadita l'opportunità che tutti i funzionari responsabili degli appalti pubblici sottoscrivano una dichiarazione, per ciascuna procedura di appalto, in cui confermano che non hanno alcun interesse nei confronti di alcun offerente partecipante; a tal riguardo viene fornito anche un modello di tale dichiarazione.

2.2 Disciplina nazionale sul conflitto di interessi

In ambito nazionale occorre premettere che il Legislatore, nel disciplinare il conflitto di interessi, non ha definito un *unicum* normativo che preveda analiticamente ed in modo organico gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi in cui si può configurare tale fattispecie; per lo più, sono state introdotte, nel tempo, diverse disposizioni specifiche per arginare il fenomeno illecito in determinati ambiti.

Si fa riferimento, in primo luogo, alla disciplina dell'esercizio dell'azione amministrativa, al settore del pubblico impiego e al settore dei contratti pubblici.

Per ciò che concerne, in generale, l'azione amministrativa, si fa riferimento alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che disciplina il procedimento amministrativo e che, all'art. 6 bis, dispone che *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

Tra le norme in materia di rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*; in particolare, nell'ambito dell'art. 53 *“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”*, si prevede che:

- l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione pubblica ad un proprio dipendente per lo svolgimento di incarichi retribuiti esterni è subordinata alla valutazione del conflitto di interessi anche potenziale (comma 78). Quindi il conflitto di interessi rappresenta un elemento essenziale di valutazione;
- l'Amministrazione previene il conflitto di interessi potenziale impedendo che il dipendente pubblico, in prossimità della cessazione del rapporto di pubblico impiego e che abbia poteri negoziali, possa agire in modo non imparziale e trasparente al fine di ottenere, una volta cessato il rapporto di pubblico impiego, un incarico professionale o un rapporto di lavoro dai soggetti privati con i quali è entrato in rapporto in seguito all'incarico pubblico (comma 16 ter⁹). In questo caso la necessità di eliminare il rischio di conflitto di interessi è ritenuta particolarmente stringente dal Legislatore, da porre un divieto assoluto, che si estende per un triennio dal momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego, nei confronti del dipendente. Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto della disposizione si sostanziano nella nullità del contratto di lavoro stipulato dal dipendente pubblico e nel divieto per il soggetto privato di poter contrattare con la Pubblica Amministrazione per un triennio.

Sempre nell'ambito del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, il Legislatore, con il D.Lgs. n. 39/2013, ha definito una disciplina unitaria in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Tali disposizioni, che definiscono puntualmente le diverse fattispecie di incompatibilità e di impossibilità di conferimento degli incarichi nella Pubblica Amministrazione, evidenziano, tra l'altro, l'importanza che l'azione amministrativa esercitata dai soggetti

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

impiegati ai diversi livelli della Pubblica Amministrazione sia conforme ai concetti di imparzialità e trasparenza imposti dai principi sanciti dal testo costituzionale.

Alle suddette norme, si aggiunge il D.P.R. 62/2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*, adottato in attuazione dell'art. 54 del richiamato D.Lgs. n. 165/2001, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il Regolamento disciplina il conflitto di interessi in una serie di articoli, tra cui:

- art. 6 (Obbligo di comunicazione), dove si stabilisce che *Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni;*
- art. 7 (Obbligo di astensione), dove viene indicato che *Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza;*
- art. 14 (Contratti ed altri atti negoziali) che impone l'astensione a prendere accordi e a contrattare per conto dell'Amministrazione da parte del dipendente pubblico in alcune circostanze specifiche. Si stabilisce, in particolare, che *Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.*

Ancora prima di tali atti normativi, il D.P.R. 396/2000 - all'art. 6 - statuiva che *L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.*

Previsioni di tale specie evidenziano il bisogno per il Legislatore di evitare *ab origine* situazioni di conflitto di interessi che, come sopra indicato, coinvolgono non solo il soggetto agente ma anche parenti ed affini.

Il settore dei contratti pubblici è stato recentemente interessato dall'adozione del nuovo Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 36/2023 (che sostituisce il previgente D. Lgs. n. 50/2016), entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023.

Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'art. 225, le norme del D.Lgs. n. 36/2023, ivi comprese quelle sul conflitto di interessi, si applicano alle procedure di gara il cui bando è stato pubblicato a decorrere dal 1° luglio 2023, mentre il D.Lgs. n. 50/2016 continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso alla medesima data (art. 226, comma 2).

Nel nuovo corpus normativo il conflitto di interessi è disciplinato dall'art. 16 che, in sostanziale continuità con quanto previsto dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al comma 1, statuisce che *“Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”*.

Rispetto alla nozione di conflitto di interessi delineata dall'art. 42 del precedente Codice, la nuova disposizione specifica che esso può riguardare qualsiasi soggetto, anche non formalmente lavoratore dipendente della Stazione appaltante o dell'ente concedente, che interviene nella procedura di aggiudicazione, e anche di esecuzione, con compiti funzionali, che implicino esercizio della funzione amministrativa, con esclusioni di mansioni meramente materiale o d'ordine e che, pertanto, sia in grado di influenzarne il risultato.

Per evitare confusioni e sovrapposizioni, risulta omissivo il richiamo alle situazioni di conflitto di interessi che determinano l'obbligo di astensione previste per i dipendenti pubblici dal D.P.R. n. 62/2013.

Il comma 2 dell'art. 16 chiarisce che la minaccia percepita all'imparzialità e indipendenza deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

Lo scopo della norma, come già lo fu per l'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, è quello di evitare che la Stazione appaltante o l'ente concedente si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee al contratto oggetto di affidamento, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi.

A tal fine, il comma 3 dispone che *“il personale che versi nelle ipotesi di conflitto di interessi definite nel comma 1 ne dà comunicazione alla Stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e alla fase di esecuzione del contratto”*.

Infine, il comma 4 conclude imponendo alla Stazione appaltante l'adozione delle misure adeguate a prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e di vigilare affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Quando, a seguito della partecipazione di un operatore economico, emerge una situazione di conflitto di interessi in capo ad un soggetto incaricato di compiti funzionali nella procedura di gara e tale conflitto non è diversamente risolvibile, l'operatore economico ne sopporta le conseguenze e viene escluso dalla gara (art. 95, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023).

L'esclusione del concorrente dalla gara è disposta, come *extrema ratio*, quando non è oggettivamente possibile per la Stazione appaltante ricorrere a formule organizzative idonee a sterilizzare la situazione di conflitto di interessi (sostituzione del dipendente, avocazione dell'attività al responsabile del servizio o altra soluzione organizzativa che determini l'astensione del soggetto

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

dall'esercizio dei suoi compiti istituzionali in seno alla procedura), ferma restando la possibilità di dimostrare da parte dell'operatore economico che il conflitto di interessi potenziale non ha influito sull'esito della gara.

Trattandosi di una causa di esclusione (non automatica) dalla procedura, ogni operatore economico partecipante è tenuto a rendere la relativa dichiarazione di assenza della causa di esclusione all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (di seguito DGUE). Il DGUE, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, è il modello auto-dichiarativo che racchiude tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (art. 91, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023).

A tal riguardo, si specifica che, con riferimento al conflitto di interessi, tramite la compilazione del DGUE, l'operatore economico dichiara se è o meno a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto e, in caso affermativo, fornisce informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi.

Il DGUE è sottoscritto dal legale rappresentante, dal procuratore generale o speciale o dall'istitutore di ogni operatore economico partecipante, in forma singola o associata, e delle imprese ausiliare di cui i partecipanti hanno eventualmente dichiarato di avvalersi ai sensi dell'art. 104 D.Lgs. n. 36/2023.

Nel contesto dei contratti pubblici, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (a seguire ANAC o Autorità) si è occupata in diverse occasioni della gestione del conflitto di interessi.

In particolare, l'Autorità ha approvato nel 2019, sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, le Linee Guida n. 15 recanti *"Individuazione e gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"*, con lo scopo di fornire alle Stazioni appaltanti un supporto nell'individuazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi nelle procedure di gara. Tale atto, pur non essendo stato abrogato dall'art. 225, comma 16, D.Lgs. n. 36/2023 in quanto non adottato, a suo tempo, per dare attuazione al D.Lgs. n. 50/2016, necessita di essere aggiornato per essere allineato al D.Lgs. n. 36/2023, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla stessa Autorità nel Piano nazionale anticorruzione (a seguire PNA).

In ogni caso, nelle more, può comunque rappresentare un ausilio per gli interpreti nell'applicazione della disciplina del conflitto di interessi, in ragione di alcuni principi di carattere generale che vi trovano affermazione e che sono ancora validamente invocabili: si fa riferimento al principio di specialità della disciplina del conflitto di interessi nel settore dei contratti pubblici, in forza del quale le previsioni del codice in tale materia sono da considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni contenute nelle altre disposizioni vigenti, ove contrastanti.

In particolare, l'Autorità, nelle citate Linee Guida n. 15, per facilitare le attività di prevenzione, ha fornito uno schema nel quale, per ogni fase di attuazione della procedura di gara, vengono riportate le situazioni che sono potenzialmente a rischio di conflitto di interessi e vengono indicati chiaramente i soggetti potenzialmente coinvolti in situazioni di conflitto di interessi, vale a dire gli agenti finanziari e il personale delle istituzioni dell'UE che partecipano all'esecuzione, al monitoraggio e al controllo del bilancio dell'UE in regime di gestione diretta/indiretta/concorrente.

Sono quindi questi i soggetti tenuti al rispetto dell'obbligo della dichiarazione e all'eventuale obbligo di astensione e sui quali vanno ad operare i controlli di pertinenza.

Inoltre, da un punto di vista più "operativo", va evidenziata l'importanza attribuita dall'ANAC alla prevenzione di possibili situazioni di rischio del conflitto di interessi, dedicandovi una specifica sezione nelle stesse Linee Guida³.

Qui, in particolare, si ribadisce che *"Le stazioni appaltanti individuano preventivamente possibili situazioni di rischio che possano far emergere, nelle varie fasi della procedura, conflitti di interessi non dichiarati o non comunicati. L'individuazione del rischio è particolarmente rilevante nei casi in cui maggiore è la discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante"*.

ANAC ha dedicato altresì, nella Parte speciale del PNA 2022, adottato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, un ulteriore approfondimento alla tematica del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici, in quanto si tratta di una misura rilevante per la prevenzione della corruzione.

Le indicazioni di ANAC sono volte a fornire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (a seguire RPCT) delle Amministrazioni (stazioni appaltanti) suggerimenti circa misure di prevenzione del conflitto di interessi da adottare nella sezione anticorruzione e trasparenza dei Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) o nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con particolare riferimento alla dichiarazione da rendere da parte dei soggetti interessati all'atto di assegnazione all'ufficio e per la partecipazione alle singole procedure di gara.

A tal fine, ad ausilio delle Amministrazioni è stato anche proposto un modello operativo di dichiarazione, seppure esemplificativo, e non esaustivo, da integrare da parte delle singole stazioni appaltanti.

³ Parte IV – La prevenzione del rischio.

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

Inoltre, l'Autorità ha chiarito che, nell'individuare i soggetti della stazione appaltante rispetto ai quali va valutata la situazione di un eventuale conflitto, occorre adottare un approccio funzionale e dinamico, connesso all'apporto e al coinvolgimento che determinati soggetti hanno nell'ambito dell'affidamento.

Tale concezione appare in linea, peraltro, con la nuova disciplina del conflitto di interessi contenuta all'art 16 del D.Lgs. n. 36/2023, ove si fa riferimento al personale che, *a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali*.

Il quadro nazionale sopra descritto è declinato anche a livello regionale attraverso la predisposizione e attuazione di procedure e strumenti, nonché l'assegnazione di ruoli ben definiti in capo alle strutture di riferimento del RPCT e delle strutture regionali del personale (**sottoscrizione di dichiarazioni all'atto di assunzione o all'atto di conferimento agli uffici, Codice di comportamento dei dipendenti regionali ad integrazione e attuazione di quello nazionale, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, PIAO, misure specifiche di rafforzamento delle regolamentazioni interne**, etc.).

3. LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

Per quanto riguarda la gestione del conflitto d'interessi, è prioritaria un'azione preventiva che impedisca ex ante la formazione di situazioni rientranti in tale fattispecie⁴; mentre, per quanto riguarda gli obblighi imposti ai soggetti coinvolti, ribadisce il dovere di:

- astenersi dall'intraprendere azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi personali e quelli dell'UE;
- adottare misure adeguate a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nell'ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità;
- adottare misure adeguate a risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d'interessi.

Nel caso poi in cui sussista un effettivo rischio di conflitto d'interessi, esso prevede determinate misure necessarie ad eliminarlo, che si sostanziano:

- nella comunicazione dell'agente al proprio superiore gerarchico dell'esistenza di una situazione di conflitto d'interessi;
- nella constatazione per iscritto, da parte del superiore gerarchico, dell'esistenza di tale rischio;
- nella valutazione discrezionale, sentito l'agente, dell'adozione del provvedimento di sostituzione nell'incarico.

In caso di accertamento effettivo della presenza di conflitto d'interessi, l'autorità competente deve garantire che il soggetto coinvolto cessi tutte le attività pertinenti connesse all'esecuzione del ruolo (controllo o selezione), compresi gli atti preparatori.

SEZIONE II

Nella presente sezione si riportano le **modalità di gestione del COI** nelle due principali fasi del ciclo di vita delle operazioni finanziate, ossia **in fase di selezione e in fase di verifiche di gestione**, modalità che si concretizzano principalmente nell'acquisizione di autodichiarazioni di assenza del COI rilasciate dal personale regionale coinvolto nelle due fasi.

Inoltre si riportano le **modalità di controllo messe in campo per la verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese**.

A tali elementi si affiancano altresì ulteriori disposizioni generali atte a prevenire, individuare e correggere i conflitti di interessi, che consistono, in sostanza, nella disciplina che ciascuna Regione/PA adotta in attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza.

Misure generali, tra le quali (a titolo esemplificativo)

- Previsioni PTPCT/PIAO e/o Regolamenti regionali
- Codice di comportamento
- Dichiarazione di inconfiribilità e incompatibilità dei Dirigenti
- Obbligo di comunicazione di eventuale COI e di astensione ai sensi degli articoli 6 e 7 DPR 62/2013
- Disciplina del whistleblowing

1. FASE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Per le **procedure di affidamento che prevedono la nomina di Commissioni/Nuclei di valutazione delle candidature/progetti**, ogni componente individuato, **prima del conferimento dell'incarico, sottoscrive una**

⁴ Le norme sul conflitto d'interessi dovrebbero essere attuate in modo globalmente preventivo, in quanto mirano a prevenire, in primo luogo, che una persona si trovi in una situazione in cui potrebbe esercitare il proprio potere in base a interessi personali. Se risulta che l'imparzialità di giudizio di un soggetto che partecipa all'esecuzione del bilancio dell'UE può essere ostacolata da interessi personali che lo portano a privilegiare una determinata scelta o a mostrarsi troppo critico o ostile al fine di prevenire la percezione di favoritismi, tale situazione dovrebbe essere affrontata tempestivamente prima che possa dar luogo a atti illeciti" (Comunicazione della Commissione - 2021/C 121/01, cit).

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

dichiarazione di assenza di conflitto di interesse allo svolgimento dell'incarico, previa presa visione dell'elenco dei soggetti proponenti.

Il provvedimento di nomina o di affidamento tiene conto dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva che attesta l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, astensione o conflitto di interesse, anche potenziale, che deve persistere per tutta la durata dell'incarico. In caso di bandi che prevedano più sportelli i componenti della Commissione sottoscrivono una dichiarazione per ogni sportello.

In virtù del principio della proporzionalità dei controlli, si specifica che, **in caso di procedure che prevedono esclusivamente un' istruttoria di ammissibilità sulla base di criteri oggettivi ed imparziali** (ad esempio, "click day", ordine cronologico, possesso dell'accreditamento, corrispondenza formale della proposta ai requisiti dell'Avviso, ecc.), che si caratterizzano dall'assenza di esercizio di discrezionalità da parte del personale e che pertanto neutralizzano ab origine l'insorgere di qualsiasi rischio, **non risulta necessario effettuare controlli in merito al conflitto di interessi e acquisire dichiarazioni specifiche** da parte del personale, potendo in ogni caso fare eventualmente riferimento a quelle rese in conformità alle misure previste nel proprio PIAO/PTPCT.

In materia di sovvenzioni, nella fase di presentazione delle candidature/progetti o comunque prima dell'affidamento, i soggetti proponenti presentano alla Regione/PA unicamente la comunicazione che indichi il/i nominativo/i del/i titolare/i effettivo/i.

In caso di comunicazioni non acquisite al momento della presentazione della candidatura/progetto, l'amministrazione può chiedere, al momento delle verifiche, una comunicazione resa "ora per allora" o, in alternativa e qualora eccessivamente oneroso, considerare validi i dati già comunicati relativi al Rappresentante Legale del soggetto proponente (salvo eventuale conferma/integrazione del dato che potrà essere acquisito dal soggetto beneficiario finanziato anche in fase di rendicontazione).

Infatti, la titolarità effettiva delle entità che vengono finanziate dai fondi europei, introdotta dalla CE nel Regolamento Disposizioni Comuni 1060/2021, rappresenta l'elemento utile ai fini del controllo di assenza del COI.

L'AdG adotta un proprio format per la comunicazione della titolarità effettiva che è allegato ai dispositivi attuativi.

La comunicazione potrà essere sostituita, quando disponibile, dall'interrogazione del Registro Nazionale sui Titolari Effettivi istituito presso il sistema camerale.

Di norma, al soggetto proponente viene richiesta la sottoscrizione di una specifica autodichiarazione sull'assenza del conflitto di interessi.

In caso di appalti, in virtù di quanto previsto dall'Al. XVII RDC, la Regione/PA acquisisce i dati sulla titolarità effettiva dei soggetti contraenti e subcontraenti.

D'altro canto per gli appalti, rimane ferma la specifica disciplina e le comunicazioni richieste dal codice dei contratti su COI, ossia la compilazione del **DGUE (Documento di gara unico europeo) nel quale l'operatore economico dichiara se è o meno a conoscenza di conflitti di interesse** come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto e, in caso affermativo, fornisce informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi.

2. FASE VERIFICHE DI GESTIONE

Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio per il quale svolge funzioni di controllo e verifiche di gestione, rilascia una dichiarazione relativa ai propri interessi finanziari in essere o pregressi, secondo quanto previsto dal codice di comportamento, che copre la sua attività per tutto il ciclo di programmazione FSE+ 2021-2027 o per tutta la durata del Programma interessato. Il rafforzamento di tale dichiarazione viene assicurato dall'impegno a comunicare ogni eventuale situazione di possibile conflitto di interesse (anche potenziale) che dovesse emergere nel corso dell'attività; **non è pertanto necessario prevedere il rilascio di ulteriori dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte del dipendente.**

Per quanto riguarda il personale esterno coinvolto nelle verifiche di gestione **rilascia, anch'esso, la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse.**

3. MODALITA' DI CONTROLLO DEL COI

Il processo di controllo da parte della struttura regionale incaricata della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese può essere svolto in due momenti

- **in fase di selezione prima di procedere agli affidamenti o al finanziamento dei progetti:** l'AdG effettua i controlli (anche a campione) delle dichiarazioni rese dal personale coinvolto nelle Commissioni di gara, dei Nuclei di valutazione dei progetti, **prima che le operazioni di valutazione abbiano inizio o comunque prima degli affidamenti;**
- **periodicamente, ad esempio una/due volte l'anno** (di norma prima della chiusura dei conti annuali) **le dichiarazioni** rilasciate dalle **persone chiamate ad effettuare i controlli di I livello.** Tali controlli verranno effettuati sulla base di **un'analisi di rischio o previo campionamento non statistico delle procedure certificate nelle domande di**

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

pagamento dell'anno contabile (DDP), la struttura **estrae il campione di dichiarazioni** oggetto di controllo. L'estrazione delle dichiarazioni del personale interessato dovrà comunque essere svolta nell'ottica di **selezionare almeno il 5% dell'universo di riferimento**.

La finalità del controllo consiste nel verificare se i **nominativi del personale regionale campionato** abbiano legami e relazioni con i beneficiari; a tal fine, l'oggetto del controllo è **la sussistenza di rapporti finanziari tra tali nominativi e i soggetti ammessi a finanziamento e i loro titolari effettivi**.

Pertanto, i controlli sono focalizzati sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal personale coinvolto nelle procedure di selezione e nelle verifiche di gestione.

Con riferimento agli strumenti, ai fini dell'espletamento dei suddetti controlli sono stati individuati i **principali possibili strumenti di ausilio per l'attività di verifica** in relazione agli stati dichiarati.

In via prioritaria, potrà essere utilizzata la piattaforma della CE ARACHNE, che consente di effettuare il controllo sui soggetti beneficiari e che, attraverso la nuova **funzionalità del Rischio ex ante**, permette di avere un riscontro anche sui nominativi del personale che interviene nella fase di selezione.

Nelle more della completa implementazione dell'ARACHNE attraverso i dati presenti nel sistema nazionale di monitoraggio e/o a complemento del suddetto sistema, potranno essere utilizzati anche **altri sistemi quali a titolo esemplificativo**:

- TELEMACO, Archivio Info Camere su persone giuridiche;
- Banca Dati del sistema Perla PA - Consulenti Pubblici (dfp.gov.it)
- Altro.

Rimane fermo che, in virtù del principio di proporzionalità dei controlli, per il controllo si utilizzeranno prioritariamente gli strumenti che la Regione/PA ha nella propria disponibilità e per i quali ha un accesso diretto e in relazione ai dichiaranti.

4. STRUMENTI DI PREVENZIONE E VERIFICA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: ARACHNE.

Come illustrato, il conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio sono adottate da un pubblico funzionario che ha, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Uno strumento prezioso per prevenire i conflitti d'interessi potrebbe essere la verifica delle informazioni provenienti dalle banche dati dei registri delle imprese, dalle banche dati degli organismi nazionali e dell'UE per il controllo dei contratti di lavoro tra persone fisiche e persone giuridiche, dai registri pubblici e dai fascicoli dei lavoratori nonché di qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle istituzioni dell'UE e delle autorità nazionali.

A tal fine potrebbe essere necessaria la consulenza o l'intervento di altri organismi competenti, conformemente al diritto applicabile.

L'AdG utilizza come strumento di valutazione del rischio, l'ARACHNE.

ARACHNE è una piattaforma informatica realizzata dalla Commissione europea che nasce, in primo luogo, come strumento di valutazione del rischio. Essa mira a creare una banca dati esaustiva e completa dei progetti attuati nel quadro dei fondi strutturali nell'UE, nonché ad arricchire i dati con informazioni pubblicamente disponibili, in maniera da individuare, grazie a una serie di indicatori di rischio, i progetti, i beneficiari, i contratti e i contraenti che possono essere soggetti a rischi di frode, conflitto d'interessi e irregolarità.

ARACHNE, tuttavia, non mira a valutare il comportamento individuale specifico dei destinatari dei fondi e, di conseguenza, non viene utilizzato per escludere automaticamente eventuali beneficiari dai fondi. Lo strumento fornisce indicatori di rischio estremamente preziosi per arricchire le verifiche di gestione ma non offre alcuna prova di errori, irregolarità o frodi.

Nel sistema ARACHNE, dunque, è possibile verificare la fattispecie di conflitto d'interessi solo da un punto di vista di relazioni finanziarie lavorative, e non anche di parentela, convivenza o frequentazione abituale.

Prendendo, pertanto, in considerazione il conflitto di interessi ad es nella fase di selezione dei progetti/Soggetti attuatori ad es delle operazioni in regime di sovvenzione, ARACHNE permette alle Amministrazioni titolari di condurre controlli incrociati e rilevare eventuali legami, ad esempio, tra i componenti della Commissione di valutazione e i potenziali soggetti selezionati.

In particolare, la piattaforma possiede una funzionalità in riferimento al conflitto d'interessi, utilizzabile a supporto delle misure antifrode intraprese, che consente di verificare i rischi associati ai potenziali soggetti attuatori, presentando degli indicatori di

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

rischio legati alla categoria “Reputazione e Frode”. Sarà, quindi, compito dell'Amministrazione titolare accertare, con l'ausilio del sistema, l'eventuale sussistenza di un conflitto di interessi.

Di seguito si riportano le indicazioni per la consultazione della piattaforma, partendo dalla fonte dei dati e dagli indicatori di rischio, che fornisce la **funzionalità ex ante** per poi passare ai casi di una **ricerca puntuale per “Entità”**.

4.1 La funzione ex ante

La **funzione ex ante** non alimenta i dati del Sistema Arachne ma offre tra le varie funzioni

- un riscontro dei legami ad esempio tra persone fisiche e persone giuridiche;
- un set di indicatori di rischio delle persone giuridiche.

L'Operazione necessaria per usare tale funzionalità e generare il file XML da caricare poi su Arachne. Il sistema fornisce infatti un modulo da compilare, convalidare e caricare.

Il file da compilare è in formato.xls e le finestre essenziali sono: GENERAL – PROJECT – ENTITIES – RELATED PEOPLE e MACRO. In PROJECT e in RELATEDPEOPLE è necessario:

- Inserire il suffisso regionale all'ID progetto;
- Inserire il suffisso IT al codice fiscale della persona giuridica
- In Relatedpeople richiamare tutti gli ID di progetto che si intende controllare rispetto ad ogni persona fisica di cui si verifica il presunto legame
- Non usare mai la virgola (ma il puntino) per i decimali per il costo complessivo dei progetti

A. Indicazioni per il caricamento dei dati da trasmettere.

La comunicazione delle informazioni da sottoporre ad accertamento di veridicità mediante la funzionalità “ex ante” del sistema ARACHNE avviene mediante la **valorizzazione dei dati presenti in cinque distinti fogli di lavoro del file Excel scaricato da ARACHNE**. Nel seguito, per ciascun foglio, vengono fornite le principali informazioni sulle modalità di caricamento dei dati.

1. Projects (foglio progetti).

Project ID	Project name	Beneficiary ID	Total Cost	
.....	Test di un progetto pilota da caricare su ARACHNE	IT.....	<----Esempio
.....	Prova verifica conflitto interessi ARACHNE	IT.....	<----Esempio

Nome campo	Descrizione	Lunghezza max. (n. caratteri)
Project ID	Codice identificativo univoco del progetto. È possibile valorizzare il campo con il CUP dell'intervento, ovvero con altro codice che consente di individuare univocamente il progetto.	15
Project name	Descrizione breve e sintetica del progetto	255
Beneficiary ID	Inserire la Partita IVA della persona giuridica coinvolta a qualsiasi titolo nell'intervento con il prefisso della nazione dove ha sede legale la società medesima (ad esempio la PIVA della Regione Lazio è “.....”) allora il campo è da valorizzare con “IT+PIVA” .	13
Total Cost	Costo totale dell'intervento. Inserire l'importo con due cifre decimali <u>separate dal punto (.) senza simbolo della valuta (es. 1235.25).</u>	15+2 (per le cifre decimali)

Nel caso di controllo su una procedura di selezione, è possibile che il CUP del progetto non sia ancora disponibile. In presenza di tale casistica, è possibile valorizzare il campo “Project ID” con un altro codice identificativo univoco (ad esempio, il codice della domanda di finanziamento). Indipendentemente dal codice utilizzato, è necessario che tale codice sia mantenuto immutato nella compilazione dei successivi fogli di lavoro, laddove ne sia richiesto l'inserimento. Lo scopo di questo codice è, infatti quello di fungere da “legante” tra le diverse sezioni del file, in modo da consentire l'incrocio dei dati.

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma
Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

2. Entities (foglio persona giuridica).

Entity ID	Entity name	Country code	
IT.....	Regione Lazio	IT	<----Esempio
IT.....	Università	IT	<----Esempio
IT.....	Società X.... S.p.A.	IT	<----Esempio
IT.....	Rossi S.r.l.	IT	<----Esempio

Nome campo	Descrizione	Lunghezza max. (n. caratteri)
Entity ID	Inserire la Partita IVA della persona giuridica coinvolta a qualsiasi titolo nell'intervento con il prefisso della nazione dove ha sede legale la società medesima (ad esempio la PIVA della Regione Lazio è ".....", di conseguenza il campo "Entity ID" deve essere valorizzato con "IT+PIVA". N.B. Devono essere inserite tante righe quante sono le persone giuridiche coinvolte a qualsiasi titolo nell'intervento. I valori devono essere univoci. In caso di più interventi che prevedono il coinvolgimento della medesima società, questa deve essere inserita una volta sola.	13
Entity name	Inserire il nome della persona giuridica coinvolta a qualsiasi titolo nell'intervento cui corrisponde la P.IVA inserita nel campo "Entity ID"	255
Country code	Inserire il codice della nazione cui ha sede legale la persona giuridica (ades. IT per Italia, DE per Germania, ES per Spagna, etc.)	2

Nel foglio "Entities" devono essere riportate tante righe quante sono le società che, a qualsiasi titolo, sono coinvolte nel progetto. Si precisa che nel foglio non devono essere riportate informazioni relative a persone fisiche. L'unica accortezza da avere riguarda il fatto che nell'inserimento della partita IVA si deve premettere il prefisso identificativo del paese in cui la società ha sede legale (IT in caso dell'Italia).

Nel caso di controllo per la fase di selezione delle operazioni, andranno riportati i dati di tutte le società richiedenti. Inoltre, devono essere inserite le eventuali società mandatarie, le società partners del progetto, eventuali subappaltatori, ecc.

3. Related-People (foglio persone correlate).

First name	Last name	Birthdate	Project ID	Function	
Mario	Rossi	1988-05-05	I123456789XX	Membro della commissione	<----Esempio

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

Nome campo	Descrizione	Lunghezza max. (n. caratteri)
First name	Inserire il nome della persona fisica coinvolta a qualsiasi titolo nell'intervento.	256
Last name	Inserire il cognome della persona fisica coinvolta a qualsiasi titolo nell'intervento.	256
Birthdate	Inserire la data di nascita della persona fisica nel formato AAAA-MM-GG (es. per il 2 dicembre 1977, è necessario inserire 1977-12-02).	10
Project ID	Codice identificativo univoco del progetto cui è coinvolta la persona fisica.	15
Function	Inserire il testo maggiormente rappresentativo del ruolo del soggetto (ad es. familiare convivente, membro della commissione, RUP, etc.)	255

Nel foglio "Related People" devono essere riportate tutte le Persone fisiche che risultano coinvolte nel progetto.

Il principale elemento da considerare per questo foglio riguarda il fatto che ciascuna persona fisica deve essere associata all'ID che è stato utilizzato come identificativo del progetto nel Foglio I. Se una persona fisica è associata a più progetti è indispensabile replicare il suo nome in più righe, riportando in ciascuna riga l'ID del progetto. Così, ad esempio, il nome di un membro di una Commissione che deve valutare 40 progetti dovrà necessariamente essere ripetuto per 40 volte, riportando in ogni riga il codice identificativo (ID) dell'intervento.

4. Project-Partners (foglio partner di progetto).

Project ID	Entity ID		
.....	IT.....	<----Esempio	
.....	IT.....	<----Esempio	
.....	IT.....	<----Esempio	
.....	IT.....	<----Esempio	

Nome campo	Descrizione	Lunghezza max. (n. caratteri)
Project ID	Codice identificativo univoco del progetto cui è coinvolta la persona fisica	15
Partner ID	Inserire la Partita IVA della persona giuridica coinvolta a qualsiasi titolo nell'intervento, ad eccezione del beneficiario, con il prefisso della nazione dove ha sede legale la società medesima (ad esempio la PIVA della Regione Lazio è "....." allora il campo è da valorizzare con "IT+PIVA.").	13

Si tratta di un foglio che ha una valenza esclusivamente "tecnica". In esso vanno inserite tutte le **società nonbeneficiarie** che sono già state riportate nel Foglio 2 e che risultano, a diverso titolo, coinvolte nel progetto (ad esempio subappaltatori, mandanti, etc.). In questo modo avviene l'associazione tra il progetto e le suddette società: a ciascuna Entity ID (cioè partita IVA preceduta da prefisso) deve essere associato ID di progetto.

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel
Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

5. BO-data (foglio titolare effettivo)

Entity ID	First name	Last name	Birthdate	
IT.....	Mario	Bianchi	1916-04-28	<-----Esempio
IT.....	Enzo	Rossi	1898-02-20	<-----Esempio

Nome campo	Descrizione	Lunghezza max. (n. caratteri)
Entity ID	Inserire la Partita IVA della persona giuridica coinvolta a qualsiasi titolo nell'intervento con il prefisso della nazione dove ha sede legale la società medesima (ad esempio la PIVA della Regione Lazio è ".....", di conseguenza il campo "Entity ID" deve essere valorizzato con "IT+PIVA". <i>N.B. in medesimo valore inserito nel campo deve essere presente anche nel foglio Entities.</i>	13
First name	Inserire il nome della persona fisica individuata come titolare effettivo dell'impresa.	256
Last name	Inserire il cognome della persona fisica individuata come titolare effettivo dell'impresa.	256
Birthdate	Inserire la data di nascita della persona fisica nel formato AAAA-MM-GG (es. per il 2 dicembre 1977 è necessario inserire 1977-12-02).	10

Per ciascuna società (indicate dal valore inserito nel campo Entity ID) devono essere inseriti gli estremi del Titolare effettivo (nome, cognome e data di nascita) riportati sulla relativa dichiarazione.

La finestra MACRO del foglio xls permette un controllo preventivo del file e la successiva creazione del file XML. La compilazione del file .xls è necessaria per la generazione del file XML.

Una volta creato il file XML, lo si deve caricare una prima volta per la sua CONVALIDA e poi una seconda volta utilizzando la funzione CARICA per trasmetterlo al sistema stesso ARACHNE: i comandi di cui sopra si trovano nel menù a tendina «RISCHIO EX ANTE»

I tempi di compilazione del file.xls sono soggettivi (quantità dei dati, osservanza delle regole, correzione errori ecc.).

La convalida del file XML e il caricamento del medesimo file è istantanea, se il file è compilato correttamente.

In meno di 24h il portale ARACHNE restituisce gli esiti verificabili nel pannello di controllo ex ante.

Selezionando una persona giuridica è possibile richiedere dal menù a tendina «persone collegate», ossia i legami con le persone fisiche per le quali si è interrogato ARACHNE (es. i membri della commissione di valutazione).

Il pannello di controllo ex ante restituisce gli indicatori di rischio.

L'esportazione massiva dei dati non consente il controllo dei legami con i membri della commissione.

Qualora sia fatta una seconda verifica ex ante (aggiungendo, ad esempio, un quarto membro alla commissione di valutazione, con medesimi enti proponenti e gli stessi progetti) il pannello di controllo restituisce gli esiti sulla base degli indicatori di rischio e non sulla base di un criterio temporale.

Il conflitto d'interessi non è indicato in modo chiaro ed evidente: sono però forniti dati utili. Resta in capo al responsabile della procedura interpretarli, analizzarli, verificarli ecc.

Verificando attentamente «il punteggio complessivo allerta frode o rischio per la reputazione», ed in particolare l'indicatore «legami tra le persone collegate e società coinvolte» o altri voci simili.

L'attuale funzionalità è in fase di test, pertanto sarà applicata effettivamente ad esecuzione dei test

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

4.2 La Ricerca per “Entità” e per “Relazioni”

4.2.1. Dati di ARACHNE

I dati disponibili nell'applicazione provengono da più fonti e forniscono una panoramica dei rischi potenziali connessi ai progetti. Tali fonti di dati sono:

- dati interni, dati in merito a progetti, contratti e spese caricati dagli Stati membri sotto forma di file XML;
- dati esterni, informazioni pubblicamente disponibili sulle società e sui membri dei loro consigli di amministrazione;
- dati *Orbis*, ovvero informazioni generali (indirizzo, telefono, sito web), informazioni finanziarie risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio pubblicato e relazioni di proprietà e funzionali tra società e persone fisiche;
- dati *World Compliance*, ossia elenchi globali PEP (persone politamente esposte), di sanzioni, di misure esecutive e di attività illecite;
- indicatori predittivi *Vadis* basati sulla modellazione predittiva dei rischi.

Per gli aggiornamenti dei dati operativi (provenienti dagli Stati membri) sono stati fissati i seguenti programmi giornalieri/settimanali:

- fino alle 8 della mattina di domenica gli Stati membri hanno la possibilità di caricare nuovi file dati tramite l'interfaccia di ARACHNE;
- alle ore 8 della mattina di domenica vengono avviati i processi di convalida e arricchimento dei dati e di calcolo dei rischi. L'esecuzione di questi processi dura diversi giorni;
- i risultati dei calcoli dei rischi vengono quindi distribuiti e sono disponibili in ARACHNE il primo giorno lavorativo della settimana successiva al processo di calcolo dei rischi.

Le banche dati esterne (*Orbis* e *World Compliance*) sono aggiornate trimestralmente. L'aggiornamento è pianificato per svolgersi nella terza settimana di gennaio, aprile, luglio e ottobre. In casi eccezionali, tale aggiornamento potrebbe essere ritardato di qualche settimana.

Questo diagramma è costruito a partire da più fonti di dati. Per garantire una comprensione chiara, verrà utilizzata la seguente codifica a colori:

- entità o relazioni che contengono dati CE/Stati membri (dati interni);
- entità o relazioni che contengono una combinazione di dati interni ed esterni;
- entità o relazioni che contengono dati *Orbis/World Compliance* (dati esterni).

4.2.2 Indicatori di Rischio

Il sistema ARACHNE, sulla base dei dati acquisiti nelle modalità indicate, calcola e visualizza fino a 102 indicatori di rischio classificati in 7 categorie principali:

- appalti;
- gestione dei contratti;
- ammissibilità;
- concentrazione;
- prestazione;
- ragionevolezza;
- rischio per la reputazione;
- allerta frode.

Il sistema calcola un punteggio complessivo per ciascuna delle 7 categorie; la media dei punteggi delle 7 categorie di rischio origina un indicatore di “rischio globale” del progetto.

Gli indicatori di rischio, tuttavia, non implicano che si sia materializzato o che possa verificarsi un conflitto d'interessi, bensì che la situazione deve essere controllata e monitorata con la dovuta diligenza. In sostanza, dovrebbero rendere il personale e i dirigenti più vigili e indurli a adottare le misure necessarie.

Ogni punteggio è rappresentato da un valore numerico e da un indicatore di tipo LED che va da **verde** (nessun rischio) a **rosso** (rischio massimo).

I punteggi non calcolati sono rappresentati da un segno – (meno) e da un LED grigio.

Ciò significa che:

- l'indicatore/la categoria di rischio non rientra nel campo di applicazione per il progetto/contratto;
- oppure i dati interni necessari per calcolare l'indicatore di rischio non vengono forniti ad ARACHNE;
- oppure non tutti i dati esterni sono disponibili per calcolare l'indicatore di rischio.

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

4.2.3 Ricerca per “Entità” e per “Relazioni”

Il sistema ARACHNE è efficace anche nel determinare l'esistenza di conflitti d'interessi percepiti tra il personale impiegato presso un'istituzione dell'UE o un'autorità nazionale e responsabile della selezione e della valutazione delle domande di sovvenzione e di altre forme di sostegno finanziario pubblico.

RICERCA PER ENTITÀ

▪ per cercare persone

All'interno della Piattaforma, selezionando dal menu principale la sezione “Entità”, viene prospettato un menu verticale dal quale è possibile accedere alla sottosezione “Cerca Persone”.

Selezionata la voce “Cerca Persone”, il sistema restituisce un'area in cui impostare i parametri di ricerca (es. nome, cognome, età, paese d'origine) necessari all'individuazione di un determinato operatore economico e alla relativa mappatura delle relazioni (ricercando all'interno del database Orbis oppure della CE).

Sulla base dei dati inseriti, il sistema mostra a schermo le informazioni recuperate: nome, cognome, età, data di nascita, numero di affinità, numero di società e numero di gruppi collegati.

In particolare:

- il “Numero di affinità” rappresenta le relazioni tra le persone individuate sulla base dell'esistenza di relazioni private e legami giuridici. L'idea è quella di creare una “affinità” tra due persone fisiche quando queste hanno o avevano una funzione nel consiglio di amministrazione della stessa società o in una società direttamente collegata. È possibile vedere l'elenco delle affinità e l'eventuale presenza di un legame diretto con le persone all'interno dell'elenco delle affinità e il relativo peso (con una scala che va da 0 a 1). Si distingue tra affinità dirette e affinità indirette;
- il “Numero di società” rappresenta il numero di società associate alla persona;
- il “Numero di gruppi correlati” rappresenta il numero di gruppi associati alla persona ricercata.

La rete costituita da società e legami giuridici viene elaborata da un algoritmo di raggruppamento al fine di individuare insiemi di società fortemente collegate tra loro.

L'obiettivo è di creare una corrispondenza con la realtà di grandi gruppi internazionali o nazionali.

A partire da tale definizione, le società appartenenti a questi gruppi sono collegate a questi ultimi attraverso la relazione *Affiliazione*. Le affiliazioni consentono di individuare azionisti o filiali comuni, l'azionista principale di un gruppo, nonché diversi indicatori di gruppo. Infine, i gruppi sono collegati tra loro utilizzando i legami giuridici di gruppo che rappresentano aggregazioni di legami giuridici esistenti tra società di due determinati gruppi. Vengono creati gruppi associati quando determinate società possiedono quote di altre società non sufficientemente elevate da far sì che quella società appartenga a quel gruppo.

Cliccando con il tasto destro sul nome estratto dalla ricerca è possibile ottenere una “Relazione dettagliata” dell'operatore; in particolare, è possibile accertarne i ruoli (ricoperti in passato o attualmente ricoperti), la tipologia di società, ma anche il gruppo/società correlata.

Inoltre, attraverso l’“Elenco affinità”, è possibile ottenere i contatti delle persone affini e conseguentemente fare un controllo per accertare dove le due persone sono coinvolte.

▪ per cercare società

Dal menu principale - sezione “Entità” - è possibile accedere alla sottosezione “Cerca Società”.

Selezionata la voce “Cerca Società”, il sistema restituisce un'area in cui impostare i parametri (es. paese, la città, le dimensioni della società) necessari ad avviare la ricerca di una determinata società e mapparne le relazioni (ricercando all'interno del database Orbis oppure della CE).

Sulla base dei dati inseriti, il sistema ricerca i profili delle società che rispecchiano i filtri impostati e mostra a schermo, tra gli altri, il nome della società, il numero identificativo unico, la dimensione della società, il paese, la sede e il gruppo correlato.

Cliccando con il tasto destro sul nome della società apparirà una finestra, all'interno della quale è possibile ricercare:

- i progetti correlati;
- l'elenco degli azionisti;
- l'elenco delle società controllate;
- i gruppi correlati;

Manuale delle procedure dell'AdG/OOI per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

- i proprietari/dirigenti;
- la relazione dettagliata;
- la vista gerarchica.

Cliccando su “Progetti correlati” è possibile vedere a quali progetti sta partecipando la società. Cliccando su “Elenco società controllate” è possibile vedere le altre società controllate dalla società.

Cliccando su “Elenco degli azionisti” o “Proprietari/dirigenti” è possibile vedere la lista di tutte le persone che ricoprono tali ruoli.

Cliccando su “Gruppi correlati” è possibile vedere quali sono i gruppi correlati alla società. I gruppi sono collegati tra loro utilizzando i legami giuridici di gruppo che rappresentano aggregazioni di legami giuridici esistenti tra società di due determinati gruppi.

Vengono creati gruppi associati quando determinate società possiedono quote di altre società non sufficientemente elevate da far sì che quella società appartenga a quel gruppo.

Cliccando su “Relazione dettagliata” è possibile visualizzare e scaricare (in formato “pdf”) le informazioni relative al soggetto cercato.

Cliccando su “Vista gerarchica” apparirà un diagramma di flusso con i nomi di tutte le società correlate e la percentuale di possesso di una società da parte dell'altra.

La Vista gerarchica, infatti, mostra il contenuto di un gruppo, in una rappresentazione ad albero delle società e dei loro legami giuridici comuni all'interno del gruppo.

E' possibile ottenere, infine, una relazione dettagliata sulla società, completa delle informazioni generali e finanziarie, delle imprese affiliate e dello storico di proprietari/dirigenti.

- per cercare un gruppo societario

Dal menu principale - sezione “Entità” - è possibile accedere alla sottosezione “Cerca Gruppi”.

Selezionata la voce “Cerca Gruppi”, il sistema restituisce un'area in cui impostare i parametri di ricerca necessari per ricercare un determinato gruppo societario.

Sulla base dei dati inseriti, il sistema restituirà a schermo le informazioni recuperate. Cliccando con il tasto destro sul nome del gruppo estratto è possibile vedere le società correlate e la vista gerarchica.

Cliccando su “Società correlate” compariranno tutte le società correlate del gruppo; è una "vista dall'alto" che mostra informazioni su come i gruppi sono collegati tra loro tramite i rispettivi legami giuridici a livello di società.

Cliccando su “Vista gerarchica” apparirà un diagramma di flusso con i nomi di tutte le società correlate e la percentuale di possesso a livello di gruppo.

Incrociando i dati delle persone/società/gruppi è possibile comprendere se due entità hanno o hanno avuto un legame e, quindi, se è presente un potenziale conflitto d'interessi.

RICERCA PER RELAZIONI

La ricerca relativa alle “Relazioni” è disponibile per i dati esterni in riferimento a legami giuridici, legami privati, legami di affiliazione e affinità.

- per cercare legami giuridici

Dal menu principale - sezione “Relazioni” - è possibile accedere alla sottosezione “Cerca legami giuridici”.

Selezionata la voce “Cerca legami giuridici”, il sistema restituisce un'area in cui impostare i parametri di ricerca necessari al fine di trovare gli azionisti e le filiali correlate.

Sulla base dei dati inseriti, il sistema mostra a schermo le informazioni sull'azionista e sulla partecipazione diretta/totale/combinata, seguita dall'impresa affiliata.

- per cercare legami privati

Dal menu principale - sezione “Relazioni” - è possibile accedere alla sottosezione “Cerca legami privati”, che sono da intendersi come esistenza di un legame tra una società e una persona.

Selezionata la voce “Cerca legami privati”, il sistema restituisce un'area in cui impostare i parametri di ricerca necessari al fine di trovare i dirigenti e le rispettive società.

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

Nel pannello centrale che mostra i risultati della ricerca sono indicati, oltre ai dati anagrafici della persona, anche le società a cui è legato e l'incarico che ricopre all'interno di questa.

- per cercare affiliazioni

Per svolgere tale ricerca è possibile seguire il procedimento indicato per cercare legami privati.

- per cercare le società coinvolte

Dal menu principale - sezione "Relazioni" - è possibile accedere alla sottosezione "Cerca società coinvolte".

Selezionata la voce "Cerca società coinvolte", il sistema restituisce un'area in cui inserire le informazioni sulle società, sul progetto e sul tipo di ruolo nel progetto svolge la società necessarie ad accertare se le due società sono coinvolte in un determinato progetto.

- per cercare persone collegate

Dal menu principale - sezione "Relazioni" - è possibile accedere alla sottosezione "Cerca persone collegate".

Selezionata la voce "Cerca persone collegate", il sistema restituisce un'area in cui impostare i dati delle due persone per la quale stiamo effettuando la ricerca, per vedere se è presente un collegamento tra loro.

In caso in cui il *database* non riscontri nessun tipo di contatto tra le due persone mostrerà "nessun risultato".

VISTE

Le rappresentazioni tramite grafici (chiamate "**viste**" in ARACHNE) forniscono una rappresentazione globale e facile da leggere delle **relazioni** tra **entità** differenti.

Ecco perché l'applicazione utilizza diverse viste per rappresentare le informazioni:

Vista gerarchia mostra il contenuto di un gruppo, in una rappresentazione ad albero delle società e dei loro legami giuridici comuni all'interno del gruppo.

Rispetto alla vista locale, ci sono due differenze importanti:

- non vi è alcuna limitazione in merito alla lunghezza del percorso (ovvero il numero di legami giuridici tra due società nella vista), a condizione che siano considerate essere parte del medesimo gruppo;
- la vista gerarchia non rappresenta necessariamente tutte le filiali e tutti gli azionisti. Filiali e azionisti sono esclusi se sono considerati non facenti parte del medesimo gruppo (ad esempio una società di investimento).

Vista gruppo è la "vista dall'alto" sui gruppi che mostra informazioni su come i gruppi sono collegati tra loro tramite i rispettivi legami giuridici a livello di società.

Mentre la Vista gerarchia rappresenta la vista di raggruppamento interno, la Vista gruppo è la vista di raggruppamento esterno, ossia mostra le relazioni tra i cluster.

Vista affinità rappresenta i legami tra le persone attraverso le società.

Le affinità sono relazioni tra persone individuate sulla base dell'esistenza di relazioni private e legami giuridici. L'idea è quella di creare una "affinità" tra due persone fisiche quando queste hanno o avevano una funzione (di proprietario o dirigente) nella stessa società o in una società direttamente collegata.

Si distingue tra affinità dirette e affinità indirette.

Affinità diretta Affinità indiretta

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

Vista locale mostra tutti gli azionisti e le filiali (1° livello) della società selezionata, nonché i rispettivi azionisti e le rispettive filiali (2° livello). La Vista locale consente di aggiungere un terzo e un quarto livello tramite parametri presenti nella vista.

I dati relativi a società e legami giuridici sono messi a disposizione da un fornitore di dati esterno che raccoglie dati pubblici in relazione agli stessi su scala mondiale. Le informazioni relative alle società sono prevalentemente di carattere finanziario e si basano su bilanci pubblicati ufficialmente.

Anche i legami giuridici provengono da questa fonte e rappresentano le relazioni tra gli azionisti e le filiali.

Questi dati costituiscono una rete che contiene più di 300 milioni di società e 12 milioni di legami giuridici.

Vista contesto visualizza tutti i collegamenti tra l'entità selezionata e tutte le entità nel suo contesto. Tali entità possono essere di vario tipo, ad esempio la Vista contesto di una persona mostra le società nel contesto delle quali tale persona è un proprietario/dirigente, nonché tutti i progetti in cui tali società sono coinvolte.

Vista percorso, disponibile attraverso alcune finestre pop-up degli indicatori di rischio, visualizza le informazioni sul percorso più breve tra due società coinvolte:

- legami tra beneficiari/partner di progetto;
- legami tra beneficiari/partner di progetto e contraenti/membri del consorzio;
- legami tra beneficiari/partner di progetto e subappaltatori;
- legami tra contraenti/membri del consorzio;
- legami tra contraenti/membri del consorzio e subappaltatori;
- legami tra persone collegate e società coinvolte.

CONCLUSIONI

Al momento le dichiarazioni rese dai Commissari di valutazioni delle operazioni a regia vengono controllate con la funzionalità 1) ENTITA'-CERCA PERSONE, secondo quanto descritto nel paragrafo 5.4.1 del Manuale delle procedure dell'ADG/OOII "**Procedura per la selezione delle operazioni tramite avviso pubblico**". Trattandosi prevalentemente di personale interno all'Amministrazione i soggetti spesso non sono presenti in Banca dati, ARACHNE e la stessa restituisce il messaggio "NESSUN DATO DA VISUALIZZARE". In questo caso si formalizza, nell'atto di nomina, il risultato dell'estrazione rispetto alla verifica dell'autodichiarazione. Se il soggetto è presente ed ha dei legami con società appare una stringa e da lì con il tasto destro si può approfondire l'indagine (relazione dettagliata ed altri flag) per capire se ha legami con le società che si stanno selezionando.

A seguito della conclusione dei test **Nuova funzionalità ex ante** si definirà nel presente documento:

- 1) l'uso di ARACHNE per indagare il **conflitto di interesse** attraverso le due funzioni (**nuova funzionalità ex ante e Ricerca per entità e relazioni**)
- 2) si definiranno inoltre il modello di verbale/check list per la formalizzazione delle verifiche.